



## **COMUNE DI PRATOLA SERRA AVELLINO**

### **ORDINANZA SINDACALE N. 17/2019**

**OGGETTO:** LIMITAZIONE UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE “M. DE CICCO” IN LOCALITA’ POSTO.

#### **IL SINDACO**

- Premesso che il comune è proprietario dell'impianto sportivo polivalente “M. De Cicco” sito in località Posto per lo svolgimento di gare sportive (calcio) con annessi servizi spogliatoi, gradinate destinate al pubblico nonché spazi esterni destinati a parcheggio.
- Che la gestione di detta struttura sportiva, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stata affidata alla società Progresso Cooperativa di Produzione e Lavoro a.r.l., con sede in Pratola Serra in via Vittorio Emanuele n. 3, rappresentante legale Angelo Leone, residente in Pratola Serra (AV) alla Via Roma traversa dx n. 16.
- Vista la Risoluzione n. 133759 del 6 aprile 2017 “D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 di attuazione della delega contenuta nell’articolo 5 della Legge n. 124/2015, c.s. “Legge Madia”, in materia di riordino del sistema delle autorizzazioni amministrative – Quesiti in materia di regime delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.
- Visto il D.P.R 1 Agosto 2011 n.151 che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi che prevede il rilascio del certificato di prevenzione incendi nel caso di impianti la cui capienza è superiore a 100 persone;
- Rilevato che l’iter procedurale per gli adempimenti del DPR 151/2011 è in fase di definizione;
- Richiamata la relazione tecnica redatta dall’arch. Giuseppe Mauro, allegata alla precedente ordinanza n.04/2019;

- Visto il Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Pratola Serra (AV) approvato con deliberazione del consiglio comunale numero 17 del 23-02-2017;
- Visto il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'art. 107;

### **ORDINA**

Per i motivi espressi in premessa ,

l'utilizzo dell'impianto sportivo polivalente in località Posto per lo svolgimento delle attività sportive, per la durata massima di giorni trenta, con le seguenti limitazioni:

- **che la tribuna non superi mai la capienza complessiva di 100 persone;**
- **l'utilizzo dalla corsia che consente di raggiungere il blocco spogliatoi dovrà essere limitato ai soli atleti ed arbitri, senza che possano verificarsi interferenze con gli spettatori e gli eventuali flussi in esodo di persone.**

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza venga notificata alla società di gestione - società Progresso Cooperativa di Produzione e Lavoro a.r.l., con sede in Pratola Serra in via Vittorio Emanuele n.3, avvertendo il legale rappresentante di osservare tutti gli obblighi e prescrizioni indicati;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente;
- che la presente ordinanza venga inviata:
  - alla Prefettura di Avellino;
  - alla Stazione dei Carabinieri di Pratola Serra;
  - alla Comando di Polizia Municipale di Pratola Serra;
  - all'Ufficio Tecnico del Comune di Pratola Serra;

### **AVVERTE**

Che grava sulla società PROGRESSO Soc. Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l., gestore dell'impianto:

- la responsabilità e l'onere per eventuali danni a persone e cose che potranno intervenire durante o in conseguenza delle gare di calcio, nonché provvedere ad assicurare servizio medico - sanitario sia per gli atleti sia per il pubblico, nonché assicurare con personale idoneo secondo le normative vigenti la gestione della sicurezza per lo svolgimento della normale attività, sollevando il Comune di Pratola Serra da ogni responsabilità;
- la vigilanza affinché sia tassativamente rispettata la presenza di spettatori non superiore a 100 durante lo svolgimento delle gare di calcio con l'utilizzo di idoneo personale e/o con apposita strumentazione contapersone.

## COMUNICA

che a norma dell'art.3 comma 4 delle Legge n.241/1990, in relazione al disposto del D.Lgs. n.104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notifica del medesimo, al T.A.R. Campania, o in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. n.1199/1971.

Dalla Residenza Municipale, 29/05/2019

IL SINDACO

Emanuele Aufiero

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93)*